

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N.1798-B

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 2 ottobre 2002 (v. stampato Senato n. 1753)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 14 maggio 2003

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e
misure di diretta applicazione

Art.1

(omissis)...

21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo sopravvenuto.

23. Il comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21.

24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.

(omissis)...

32. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, all'articolo 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i **lavori compiuti in assenza o** difformità dalla autorizzazione di cui al comma 1, l'accertamento di compatibilità paesistica dei lavori effettivamente eseguiti **anche** rispetto alla autorizzazione **eventualmente** rilasciata comporta l'estinzione del reato di cui al medesimo comma 1 e di ogni altro reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:

a) che le difformità non abbiano comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti (soppresso);

b) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;

*c) che i trasgressori abbiano previamente pagato **ove sia accertato il danno arrecato** la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1».*